

46588 / 11



sentenza N. 2773/201

R. Gen. N. 32741/2011

Udienza pubblica del

29/11/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte Suprema di Cassazione, seconda sezione penale,
composta da

Dott. ~~ANTONIO~~ ^{ANTONIO} PIETRO SIRENA

Presidente

Dott. GIULIANO CASUCCI

Consigliere GIULIANO CASUCCI

Dott. UGO DE CRESCIENZO

Consigliere

Dott. PIERCAMILLO DAVIGO

Consigliere

Dott. GEPPINO RAGO

Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso proposto da:

1. B M nato il 02/02/1981;2. E A nato il 24/05/1981;

avverso la sentenza del 02/03/2011 della Corte di Appello di Milano;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;

udito il Procuratore Generale in persona del dott. Enrico Delehay che

ha concluso per l'inammissibilità;

FATTO

§ 1. Con sentenza del 2/03/2011, la Corte di Appello di Milano – pur riducendo la pena - confermava la sentenza con la quale in data 23/06/2010 il g.u.p. del Tribunale di Lodi aveva ritenuto B M e E A responsabili del delitto di rapina aggravata ai danni della farmacista dott.ssa R P

§ 2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, con un unico ricorso, hanno proposto ricorso per cassazione.

§ 2.1. E ha dedotto VIOLAZIONE DELL'ART. 114 C.P. per non avere la Corte territoriale concesso la suddetta attenuante essendo stato l'apporto causale da esso ricorrente fornito alla rapina significativamente minore e del tutto marginale in quanto il reato sarebbe stato ugualmente commesso;

§ 2.2. B ed E hanno dedotto la VIOLAZIONE DELL'ART. 62 N° 6 C.P. per non avere la Corte concesso la suddetta attenuante nonostante agli atti vi fosse la prova che entrambi gli imputati avevano offerto la complessiva somma di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno) rifiutata dalla parte offesa non perché ritenuta insufficiente ma perché li aveva perdonati.

DIRITTO

§ 1. VIOLAZIONE DELL'ART. 114 C.P.: in punto di diritto, va rammentato che costituisce giurisprudenza pacifica quella secondo la quale la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza è applicabile nei casi in cui il ruolo assunto da taluno dei concorrenti, nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella causazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato egualmente posto in essere anche senza l'attività del correo. In altri termini, la norma di cui all'art. 114 cod. pen. è applicabile solo nell'ipotesi che la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento: *ex plurimis* Cass. 6922/2011 riv 249347 – Cass. 11380/2006 riv 233664.

La Corte territoriale ha negato la concessione della richiesta attenuante «non potendo ritenersi del tutto marginale ed irrilevante nella produzione dell'evento dannoso il suo ruolo di palo e di conducente dell'autoveicolo utilizzato per la fuga dei rapinatori dal luogo di commissione del reato».

Si tratta di motivazione congrua, logica ed adeguata rispetto agli indicati elementi fattuali sicchè la doglianza deve ritenersi infondata, dovendosi condividere la decisione impugnata in quanto fare da palo



ed essere alla guida dell'auto che deve servire per la fuga, una volta commessa la rapina, non costituisce affatto un ruolo marginale rispetto a chi compie materialmente la rapina perché il "palo", da una parte, ne garantisce la buona riuscita ed il conducente dell'auto, dall'altra, ne garantisce l'impunità.

§ 2. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 N° 6 C.P.: In ordine alla invocata attenuante, i principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità, sono i seguenti:

- il risarcimento, oltre che volontario, integrale e antecedente al giudizio di primo grado, dev'essere effettivo, nel senso che deve consistere in una reale e concreta elisione del pregiudizio economico arrecato dal reato (*ex plurimis* Cass. 46329/2005 riv 232837);
- in particolare, è stato precisato che qualora il rimedio alla lesione patrimoniale si presenti congiuntamente come restituzione e risarcimento, essa è configurabile soltanto quando gli effetti ripristinatori e risarcitori, oltre che effettivi ed integrali, siano entrambi riconducibili alla volontà del colpevole. Tale volontà deve essere diretta al conseguimento degli indicati effetti, in quanto l'attenuante in esame di natura soggettiva, trova la sua giustificazione preminente

nell'avvenuto ravvedimento del reo. Non può pertanto essere ravvisata l'esistenza dell'attenuante in caso di abbandono della refurtiva o di recupero da parte del derubato o di terzi o della Polizia, pur quando l'imputato offra di riparare i danni residui - materiali o morali - poiché gli effetti restitutori si sono già verificati indipendentemente dalla volontà del reo: *ex plurimis*
Cass. 116/1984 riv 167292 – Cass. 5123/1983 Rv. 164573 –

Cass. 8/7/1987 Spina ed altri.

Orbene, applicando al caso di specie i suddetti principi di diritto, la decisione della Corte territoriale non si presta alla censura dedotta dal ricorrente, proprio perché, vertendosi in una ipotesi di lesione patrimoniale che si presentava *congiuntamente come restituzione e risarcimento*, gli imputati, per avere diritto alla invocata attenuante (che ha, pur sempre, un profilo "volontaristico": SSUU n. 5941/2009) avrebbero dovuto, oltre che risarcire il danno, anche offrirsi di restituire spontaneamente la somma rapinata. Poiché è pacifico che la suddetta somma, invece, fu recuperata grazie all'intervento della Polizia, l'attenuante non può essere concessa sicché resta del tutto irrilevante (se non come elemento utilizzabile ai fini della graduazione della pena) la circostanza che gli imputati si fossero offerti di risarcire il danno con la somma di € 400,00 peraltro ritenuta non congrua dalla

Corte territoriale. E, su quest'ultimo giudizio, trattandosi di una pura valutazione di merito, questa Corte di legittimità non può che ritenerla insindacabile non essendo affatto illogica in considerazione del reato commesso.

§ 3. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

RIGETTA

il ricorso e

CONDANNA

i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Roma 29/11/2011

IL PRESIDENTE

(Dott. ~~Antonio~~ ^{Antonio} Pietro Sirena)
Pietro S. Sirena

IL CONSIGLIERE EST.

(Dott. G. Rago)
G. Rago

